

## AGEVOLAZIONI

---

### **Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente**

di Federica Furlani

La chiusura del bilancio 2017 per le **cooperative a mutualità prevalente** è anche il momento in cui verificare l'eventuale **perdita di detta qualifica**, con la conseguente impossibilità di fruire dei **benefici fiscali** connessi.

Ai sensi dell'[articolo 2545-octies, comma 1, cod. civ.](#) la perdita si concretizza quando, **per due esercizi consecutivi**, non sia rispettata la condizione di prevalenza di cui all'[articolo 2513 cod. civ.](#), ovvero quando siano modificate le previsioni statutarie di cui all'[articolo 2514 cod. civ.](#).

Ricordiamo che sono **società cooperative a mutualità prevalente**, con obbligo di iscrizione in apposito **Albo** presso cui depositare il bilancio annualmente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- **svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi.** Tale condizione di prevalenza si realizza se i **ricavi** dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi **verso i soci** sono **superiori al 50% del totale dei ricavi** delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'[articolo 2425, comma 1](#), punto A)1;
- **si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci**, ovvero il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'[articolo 2425, comma 1](#), punto B)9, computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
- **si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci**, ovvero il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi di cui all'[articolo 2425, comma 1](#), punto B)7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'[articolo 2425, comma 1](#), punto B)6.

Nell'ipotesi in cui si realizzino contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la **condizione di prevalenza** è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali di cui ai punti precedenti.

Nelle caso di **cooperative agricole** la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti.

Va quindi verificato, dopo la chiusura dell'esercizio 2017, il rispetto dei suddetti parametri per le annualità 2016 e 2017: nell'ipotesi in cui la prevalenza non sia stata conseguita in entrambi gli anni, già a decorrere dal 2017 viene meno la possibilità di fruire della **agevolazioni fiscali** previste per le **cooperative a mutualità prevalente**.

La [circolare del Ministero delle Attività produttive 648/2006](#) ha infatti precisato che *la maggiore imposizione fiscale dovrà essere quantificata già per il secondo anno di imposta e dovrà essere inserita in bilancio*.

La **perdita** del requisito di **mutualità prevalente** può essere determinata anche dalla **modifica delle clausole** che, a norma dell'[articolo 2514 cod. civ.](#), devono essere previste negli statuti delle suddette cooperative, ovvero:

- il **divieto di distribuire i dividendi** in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- il **divieto di remunerare gli strumenti finanziari** offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il **divieto di distribuire le riserve** fra i soci cooperatori;
- l'**obbligo di devoluzione**, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai **fondi mutualistici** per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Nei casi di perdita del requisito di mutualità prevalente per **modifica delle previsioni statutarie**, gli **amministratori**, sentito il parere dell'eventuale revisore esterno, devono redigere un **apposito bilancio**, che deve essere verificato senza rilievi da una **società di revisione** e deve essere notificato entro sessanta giorni dalla approvazione al **Ministero delle attività produttive**, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle **riserve indivisibili**.

Le medesime formalità devono essere seguite anche nel caso di **perdita del requisito** da parte di una **cooperativa** che abbia emesso **strumenti finanziari**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione  
**COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO:  
CASI PRATICI PER LA CORRETTA GESTIONE**  
[Scopri le sedi in programmazione >](#)